



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/785 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2025

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania

[notificata con il numero C(2025)2350]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

Testo rilevante ai fini del SEE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽³⁾. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 della Commissione ⁽⁴⁾, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania in risposta a un focolaio confermato il 5 marzo 2025 nel distretto di Bihor. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di un focolaio della malattia devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj>).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2025/638 della Commissione, del 25 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2025/525 (GU L, 2025/638, 28.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/638/oj).

- (5) La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 istituisce anche, nel territorio della Romania, le aree in cui devono essere applicate ulteriori misure analoghe a quelle applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, e in cui per un certo periodo di tempo, dopo le date di scadenza delle misure previste nelle zone di protezione e di sorveglianza, devono essere vietati i movimenti di ovini e caprini al di fuori dei perimetri esterni di tali aree.
- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 la Romania ha informato la Commissione che dalla sorveglianza della malattia nel distretto di Arad non sono emerse prove della circolazione della malattia nella zona, mentre la situazione epidemiologica nel resto del paese resta incerta e i dati disponibili sulla sorveglianza della malattia non sono ancora sufficienti per valutare la situazione epidemiologica relativa all'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti.
- (7) Alla luce della situazione epidemiologica favorevole nel distretto di Arad e per evitare oneri aggiuntivi dovuti a inutili restrizioni dei movimenti di ovini e caprini da tale area verso il resto della Romania, è necessario sopprimere tale distretto dall'elenco delle aree della Romania in cui è opportuno applicare ulteriori misure analoghe a quelle applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, e dalle quali è opportuno che per un certo periodo di tempo, dopo le date di scadenza delle misure che si applicano in tutte le zone di protezione e di sorveglianza, quali elencate nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 siano vietati i movimenti di ovini e caprini al di fuori dei perimetri esterni di tali aree.
- (8) Inoltre, alla luce della mancanza di dati di sorveglianza sufficienti, della persistente incertezza e del tempo stimato necessario per valutare la situazione epidemiologica nel resto della Romania, è necessario prorogare fino al 30 settembre 2025 il divieto di movimenti di ovini e caprini dall'intero territorio della Romania verso altri Stati membri.
- (9) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Romania ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 è così modificata:

1. all'articolo 1, lettera c), la data «9 giugno 2025» è sostituita dalla data «30 settembre 2025»;
2. l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2025

Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Paese	Area amministrativa	Aree di cui all'articolo 2	Termine ultimo di applicazione
Romania	Distretto di Bihor	Tutto il territorio del distretto di Bihor	11.4.2025 - 10.5.2025»